

CRON. n. 3570

SENT. n. 1268/10

R.G. n. 5956/08...

REP. n. 2561...

Depositata minuta
oggi 26 OTT. 2010
IL CANCELIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione collegiale in persona del Presidente dott. Angelo Bozza e dei componenti dott.ssa Rossana Villano e dott.ssa Maria Cristina Salvia ex artt. 275 c.p.c.

ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa in primo grado iscritta al n° 5956 del R.G.A.C.C. dell'anno 2008 vertente tra

_____ rappresentato e difeso dall'Avv. Galluppi Eugenio come da procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla Via Venezia n. 10

Parte attrice

Contro

Banca _____ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti A _____ M _____ e F _____, del foro di Milano, e dall'avv. I _____ S _____ D _____ del foro di Pescara, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D _____ in Pescara _____

Parte convenuta

F _____ I _____ e S _____ M _____

Terzi chiamati

contumaci

CONCLUSIONI

- come da verbale del 27.9.2010 -

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, depositato il 19.11.2008, S. [redacted] conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Banca [redacted] Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità solidale della predetta Banca per le attività fraudolente commesse dal promotore finanziario [redacted] K. [redacted] I. [redacted] in danno di S. [redacted] S. [redacted] e quindi condannare parte convenuta al risarcimento dei danni in misura corrispondente alla perdita subita dallo S. [redacted] a seguito delle attività fraudolente poste in essere dal F. [redacted] e comunque pari alla somma di € 35.000,00. Chiedeva altresì parte attrice di riconoscere e risarcire il danno psicofisico patito e la vittoria delle spese di lite.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.1.2009 la Banca [redacted] Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree e la assoluzione della Banca da tutte le domande contro di essa formulate. Chiamando contestualmente all'atto di costituzione i terzi F. [redacted] L. [redacted] e S. [redacted] M. [redacted], quest'ultima quale fideiussore del F. [redacted], chiedeva in via subordinata condannare i predetti a manlevare e tenere indenne la Banca [redacted] da qualsiasi esborso questa fosse tenuta ad effettuare in dipendenza delle domande attoree formulate nel presente giudizio.

Benchè ritualmente citati, sia il F. [redacted] che la S. [redacted] rimanevano contumaci.

Rappresentava lo Scurti 1) di avere nel novembre 2003 stipulato a mezzo di F. [redacted] I. [redacted] che operava quale "family banker" presso la Banca [redacted], con uffici in viale [redacted] in Pescara, una polizza vita denominata "my pension"; 2) di avere nella occasione provveduto al pagamento mediante bonifico intestato personalmente al F. [redacted] (allegava sul punto copia della polizza redatta su carta intestata "Mediolanum vita", con sottoscrizione, in qualità di promotore finanziario di F. [redacted] [redacted], nonché copia del bonifico, dal quale risulta beneficiario

me 2

proprio il F██████; 3) di avere poi, il 26 marzo 2008, presso gli stessi uffici, ricevuto ed accettato la proposta del F██████ di effettuare un nuovo investimento ████████ consistente in compravendita di titoli a disinvestimento rapido e di avere, perciò, eseguito in pari data un bonifico bancario telematico dell'importo di €. 20.000,00, di cui allegava copia, in favore del F██████, il quale si impegnava a trasmettergli, di lì a qualche giorno, tutta la documentazione relativa alla operazione; 4) di aver nuovamente incontrato, sempre presso gli uffici della ████████ in ████████, il F██████ in data 6.4.2008, allorquando il predetto promotore gli proponeva un nuovo investimento analogo al precedente, per il quale lo Scurti consegnava un assegno postale (in atti) dell'importo di €. 15.000,00 intestato al F██████, che lo incassava nel successivo mese di maggio; 5) di aver ricevuto lo stesso 6 aprile copia della documentazione della operazione (allegata al fascicolo) dal F██████, che gli riferiva che nei mesi di agosto e settembre '08 le somme sarebbero state disinvestite con alta redditività; 6) di aver ricevuto fin dal giugno 2007 comunicazione da parte della Banca ████████ del nominativo di un nuovo family banker che gli veniva assegnato e della indicazione del F██████ quale supervisore, da contattare per qualsivoglia esigenza; 7) di aver ricevuto nell'agosto 2008 da parte del F██████, tramite il gestore di un bar sito di fronte agli uffici della ████████ un plico contenente tre cambiali a firma del F██████ (con scadenza al 31.8, 30.9 e 31.12.2008) per un importo complessivo di €. 62.500,00, accompagnate da un biglietto manoscritto del seguente tenore: "la data è lunga ma hai visto il ricarico degli interessi... ci sentiamo in settimana... baci L██████" (in atti in uno con copia delle cambiali); 8) di aver notato nell'estate '08 la improvvisa ed inaspettata chiusura degli uffici della ████████ di ████████, di aver invano contattato telefonicamente il F██████, risultato sempre irraggiungibile, di aver informalmente appreso che altri clienti avevano avuto problemi con il F██████ al quale, avrebbe appreso solo successivamente, in data 9 aprile 2008 - dopo, quindi, la seconda operazione dello S██████ - veniva revocato il mandato da parte della banca ████████ per giusta causa; 9) di aver portato all'incasso solo la prima cambiale, che non veniva onorata; 10) di aver appreso dai quotidiani locali che numerose persone avevano sporto denuncia nei

II CASO III

mer 3

confronti del F██████████, ritenendosi vittime di truffe da parte del promotore e di averlo fatto anche lui, dopo che era stato convocato da un funzionario della ██████████ unitamente ad altri clienti, ed essere stato notiziato che alcun conto corrente titoli era stato attivato a suo nome, risultando in essere soltanto la polizza vita stipulata nel novembre 2003;11) di aver ricevuto risposta negativa alla sua richiesta, inoltrata alla Banca ██████████ di ottenere il rimborso di quanto versato per le due operazioni del marzo e dell'aprile 2003. Concludeva, quindi, lo S██████████ chiedendo l'affermazione della responsabilità della Banca ██████████, sul rilievo che, in base all'art. 31 del D. Lgs. 58/98 e sulla scorta del più consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste la responsabilità solidale, avente carattere essenzialmente oggettivo, della società di intermediazione per i fatti del promotore, anche se aventi rilevanza penale, ricadendo sull'intermediario, il costo del rischio dell'attività svolta dal promotore. Chiedeva lo S██████████ oltre al risarcimento del danno subito a seguito della corresponsione di € 35.000,00, il risarcimento del danno psicofisico subito a seguito del comportamento illecito posto in essere dal F██████████, asserendo di aver "di fatto perso il sonno e sentendosi sempre più debilitato nel fisico".

Dal canto suo la Banca ██████████ respingeva ogni addebito, evidenziando che proprio dalla documentazione allegata agli atti risultava evidente che il F██████████ non avesse operato nell'ambito del rapporto che lo vedeva legato alla Banca ██████████ alla quale nessuna delle operazioni contestate può in alcun modo essere ricondotta. In particolare, proprio sulla base della modulistica adoperata (modulo di trasferimento titoli solitamente utilizzato al fine di dare disposizioni ad altri istituti di credito di trasferire presso la Banca ██████████ titoli in custodia o gestione, modulo comunque non sottoscritto dal F██████████) e delle modalità con cui le operazioni sono state seguite (versamento di denaro con bonifico ed assegno intestati direttamente e personalmente al F██████████, dazione delle tre cambiali per un importo pari quasi al doppio della somma investita, indice di una condotta assolutamente estranea all'attività di un family banker affidabile) emerge, a parere della convenuta, che le operazioni in oggetto sono state poste in essere dal F██████████, con il consenso dello S██████████, in piena autonomia ed al di fuori dell'ambito di operatività della Mediolanum quale soggetto abilitato ai sensi del TUF, dovendosi comunque riconoscere la colpa

MEY 4

esclusiva dell'attore nella causazione del lamentato evento di danno per non aver osservato non solo le norme regolamentari ma neppure le più elementari norme di diligenza e di prudenza. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno psicofisico, parte convenuta rilevava la genericità della istanza, non supportata da idonea prova sul punto. Infine, chiamava in causa F. [REDACTED] I. [REDACTED] ed il suo fideiussore S. [REDACTED] M. [REDACTED] per essere manlevata in caso di condanna.

Ritiene il Collegio che la domanda, per le ragioni di seguito esposte e nei limiti di cui appresso, sia fondata e vada accolta.

Nel presente giudizio lo S. [REDACTED] agisce nei confronti della [REDACTED] invocando la tutela prevista all'art. 31 D. Lgs. 58/98, che, presupponendo che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui attribuite, al terzo comma dispone che "il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale". La ratio della norma è quella di responsabilizzare l'intermediario che, nell'ambito del perseguimento della propria attività imprenditoriale, ha accreditato di fronte al pubblico dei possibili investitori determinati soggetti, sicché implicitamente si richiede all'intermediario di esercitare un efficace controllo al fine di prevenire o scoprire tempestivamente le eventuali condotte illecite poste in essere dal promotore. Trattasi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, imputandosi alla società intermediaria, nell'interesse della quale l'attività viene svolta dal promotore, il costo del rischio dell'attività medesima e quindi l'illecito del promotore. Il rischio infatti non può cadere sull'inerte risparmiatore ma deve cadere su chi sceglie il collaboratore, se ne avvale, lo organizza, lo controlla e può tradurre il rischio stesso in costo. Va, infine, rilevato che la responsabilità solidale dell'istituto di credito con il proprio promotore finanziario ai sensi dell'art. 31 d.lg. n. 58 del 1998, anche in caso di commissione di fatti integranti ipotesi di reato, sussiste indipendentemente dalla circostanza che i contratti stipulati dal promotore non siano mai stati portati a conoscenza dell'istituto e non siano mai stati da questi accettati.

Ebbene, in applicazione di tali principi, desumibili dalla lettura stessa della normativa di riferimento e sviluppati nel senso sopra specificato anche dalla più consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, osserva il Collegio che dalla documentazione in atti, che conferma la ricostruzione della vicenda come svolta dall'attore, emerge inequivocabilmente che lo S. [REDACTED] era più che legittimato a ritenere che il R. [REDACTED] agisse, nel proporre e concludere le operazioni di acquisto di prodotti

[Handwritten signature] 5

finanziari, nell'interesse della [redacted]. Depongono univocamente in tal senso le seguenti circostanze: 1) l'acquisto di titoli a disinvestimento rapido, effettuato dallo S [redacted] a mezzo di bonifico e di assegno direttamente al F [redacted] - elementi ritenuti al contrario dalla Banca sintomatici della non riconducibilità delle operazioni alla propria attività intermediaia - è stato eseguito con le medesime modalità, anche con riferimento al pagamento, dell'operazione effettuata nel 2003, pacificamente proposta e stipulata dal F [redacted] nell'ambito della sua attività di promotore della [redacted] che difatti non la contesta, sicché nessun dubbio poteva sorgere nella persona dello S [redacted] riguardo alla figura del F [redacted] all'interno della Banca e riguardo alle modalità di pagamento; 2) le operazioni si sono tutte concluse all'interno degli uffici della [redacted] siti in [redacted] a Pescara, il che pure comporta nel risparmiatore la legittima convinzione che le stesse non possono che ricondursi all'attività di promotore da tempo svolta dal F [redacted] il quale era stato segnalato dalla Banca stessa, mediante missive "ufficiali" quale promotore prima e addirittura supervisore poi; 3) la modulistica adoperata per le operazioni in oggetto, controfirmata, a dispetto di quanto sostenuto da parte convenuta, anche dal F [redacted], mediante apposizione della sua sigla, chiaramente leggibile margine della dicitura - altrettanto inequivocabile - "disinvestimento rapido", contiene svariate diciture relative alla Banca [redacted] (una fra tutte: "copia per Banca [redacted]"), sicché, ancora, nessun dubbio poteva sorgere nello S [redacted] inevitabilmente ignaro delle reali intenzioni del F [redacted], che intendeva solo intascare il denaro da questi, come da altri altrettanto ignari clienti, corrisposto. In conclusione, l'assoluta fiducia riposta dallo S [redacted] nel F [redacted] - il che costituisce elemento decisivo, assieme a quelli fin qui esaminati, ai fini della configurabilità, in capo alla Banca, della responsabilità ex art. 31 TUF - trae origine dal modo stesso di impostare da parte del F [redacted] il rapporto promotore - cliente, rapporto particolarmente personale e fiduciario, svolto da tempo nell'ambito di operatività della banca convenuta e poi da questo tradito, tanto da essergli revocato il mandato.

Rileva altresì il Collegio che appare del tutto infondata la censura mossa da parte convenuta allo S [redacted] riguardo ad asserita violazione delle norme regolamentari e di quelle di comune diligenza e prudenza, attese le modalità di pagamento (bonifico bancario su conto corrente intestato al F [redacted] - come, si ripete, già fatto in precedenza - e assegno intestato allo stesso F [redacted]) violative dell'art. 96 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/98. Ed invero, ribadito che nulla di diverso ed anomalo ha fatto lo S [redacted] rispetto alla precedente operazione, non può farsi certo gravare su un terzo regole di diligenza imposte in verità in capo a soggetti qualificati, quali quelli previsti dal citato art. 96, norma che, contrariamente da quanto sostenuto da

uff
06

parte convenuta, non configurano un onere di diligenza in capo al risparmiatore, per la cui esclusiva tutela sono poste.

Riguardo alla quantificazione del danno subito, risulta certamente provato che esso ammonta a complessivi €. 35.000,00 (€. 20.000,00 del primo bonifico ed €. 15.000,00, quale somma portata dall'assegno).

Non può, invece, essere accolta la domanda di riconoscimento del danno psicofisico asseritamente patito dal F██████████, che non lo ha in alcun modo documentato e/o provato, ed essendo rimasta una mera affermazione privo del necessario riscontro.

Va accolta, senza dubbio, la domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti di F██████████ ██████████, la cui condotta ha cagionato i danni nel presente giudizio riconosciuti sussistenti, e del di lui fideiussore S██████████ M██████████.

Le spese seguono la soccombenza, e quindi sono poste a carico della convenuta all'85%, in considerazione del parziale ma comunque ampio accoglimento della domanda a favore dell'attrice; quelle della convenuta sono poste a carico dei terzi chiamati in via solidale. Esse vengono tutte liquidate come da dispositivo.

IN CASO
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda come da atto di citazione depositato in data 19.11.2008, così provvede in parziale accoglimento della domanda:

- Dichiaro la responsabilità della Banca ██████████ spa per le attività fraudolente commesse dal proprio promotore finanziario F██████████ I██████████ in danno di S██████████ S██████████ e per l'effetto condanna Banca ██████████ Spa a pagare a S██████████ S██████████ la somma di €. 35.000,00, oltre interessi fino alla sentenza sulla somma di €. 20.000,00 a partire dal 26.3.2008 e su quella residua di €. 15.000,00 a partire dal 19.5.2008 e interessi legali sull'intera somma dalla sentenza fino al saldo;
- Dichiaro compensate nella misura del 15% le spese del presente giudizio tra le parti, e condanna Banca ██████████ al pagamento delle restanti spese a favore di S██████████ S██████████ che liquida per l'intero, salvo quando da compensare, in complessivi €. 6.336,00, di cui €. 936,00 per diritti ed €. 5.400,00 per onorari, oltre il 12,5% per rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge;
- Condanna F██████████ I██████████ e S██████████ M██████████, quest'ultima nei limiti della fideiussione da lei prestata

putt
7

a tenere indenne Banca [redacted] Spa di quanto la stessa è tenuta a versare in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;

- Condanna F [redacted] I [redacted] e S [redacted] M [redacted] in solido alla rifusione in favore di parte convenuta Banca [redacted] Spa delle spese processuali sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 6.100,00, di cui €. 900,00 per diritti ed €. 5.200,00 per onorari, oltre il 12,5% per rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge.


Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 27.9.2010

Il Giudice rel.

Dott.ssa Maria Cristina Salvia

Il Presidente

Dott. Angelo Bozza



CASO.it

Depositato in Cancelleria

16 NOV 2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2

Dott.ssa Loretta Di Baldassarre